




ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “ Blaise Pascal “ di Foggia

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA D'ISTITUTO
Acceptable User Policy



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

L'Istituto Tecnico Commerciale Blaise Pascal di Foggia, di seguito denominato Istituto, consapevole delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, promuove l'utilizzazione della Rete Informatica e Telematica dell'Istituto, in seguito indicata con Rete di Istituto, quale strumento utile, compatibilmente con le proprie strutture e risorse, a perseguire le proprie finalità nel quadro dell'attività istituzionale svolta dall'Istituto stesso. Rientrano, in particolare, nelle attività istituzionali l'attività di ricerca, la didattica e l'amministrazione.

Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità vincolanti per l'accesso e l'utilizzazione della Rete di Istituto e dei servizi di rete. L'uso delle risorse e dei servizi della Rete di Istituto è subordinato al rispetto da parte degli utenti del presente Regolamento, oltre che delle norme civili, penali e amministrative applicabili.

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento le norme che regolano la Rete di Istituto nel loro ambito di applicazione (*Allegato A*).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intendono adottate le definizioni seguenti:

Rete di Istituto: l'insieme delle infrastrutture fisiche e logiche e dei servizi che consente la comunicazione e la trasmissione di dati e fonìa all'interno e tra le diverse sedi dell'Istituto nonché tra l'Istituto e la rete telefonica esterna ed Internet.

Nodo di rete: ogni computer, terminale, stampante, periferica, telefono, fax o dispositivo connessi alla rete di Istituto;

Utente Interno: qualsiasi persona o struttura autorizzata che acceda alla Rete di Istituto;

Utente Esterno: qualsiasi persona o struttura, non autorizzata dall'ASII, che acceda ai servizi della Rete di Istituto;

ASII: Amministratore dei Servizi Informatici di Istituto, responsabile della gestione tecnica e funzionale della rete di Istituto, dei domini di Istituto e dei relativi sottodomini, degli spazi di indirizzamento pubblico, dell'accesso alla rete di Istituto relativamente e limitatamente ai nodi collegati in rete di competenza di una data struttura.

Articolo 3

Facoltà d'accesso alla Rete di Istituto

Hanno facoltà di accedere alla rete di Istituto, secondo le modalità di seguito definite e limitatamente al periodo in cui intercorre il rapporto con l'Istituto:

- a) il personale docente afferente all'Istituto, nonché i docenti a contratto;
- b) il personale tecnico-amministrativo, compreso il personale a tempo determinato ed i titolari di contratti di collaborazione;
- c) i componenti degli organi dell'Istituto benché non dipendenti dell'Istituto;
- d) gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto o a corsi e seminari;
- e) i genitori ed eventuali tutori degli alunni regolarmente iscritti all'Istituto;
- f) i partecipanti ed i relatori di convegni/seminari gestiti o organizzati dall'Istituto anche in compartecipazione con altri enti;
- g) i collaboratori impegnati in attività da svolgersi all'interno dell'Istituto;
- h) i consulenti ed i dipendenti/collaboratori di società fornitrici i quali abbiano necessità di accedere alla Rete di Istituto per lo svolgimento delle attività a cui sono stati preposti.

Potrà essere autorizzato dall'ASII l'accesso a singoli utenti o strutture o Enti che non rientrino nelle categorie sopraelencate solo a seguito di motivata richiesta presentata per iscritto dalla struttura di Istituto interessata. Rientra in tale casistica l'accesso alla Rete d'Istituto consentito al personale di Enti pubblici o privati in virtù di accordi di Convenzione o di Contratti di ricerca e similari stipulati con strutture d'Istituto, limitatamente al personale impegnato nelle attività previste in tali accordi e distaccato presso l'Istituto.

L'accesso alla Rete di Istituto dovrà comunque ed in qualsiasi caso essere conforme alle regole stabilite dall'Accettable Use Policy dell'Istituto Tecnico Commerciale "Blaise Pascal" di Foggia che costituisce parte integrante del presente regolamento (Allegato A).

L'ASII, per quanto di propria competenza, può vietare temporaneamente, anche attraverso azioni coercitive sulla infrastruttura di rete, l'accesso alla Rete da parte di nodi di rete, categorie di utenti o singoli utenti, al fine di preservare il buon funzionamento della Rete nel suo complesso.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE " Blaise Pascal " di Foggia

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA D'ISTITUTO

Acceptable User Policy

Articolo 4

Modalità di accesso alla Rete di Istituto

L'accesso alla Rete di Istituto ed ai servizi di rete è regolato in modo da consentire agli utenti la fruizione dei servizi e delle applicazioni informatiche erogate dalle varie strutture nonché, nei casi previsti, l'accesso alla rete Internet.

L'accesso alla rete e l'utilizzo delle risorse avviene conformemente ai dispositivi di legge attualmente in vigore e, in particolare, ma non esclusivamente, gli utenti devono essere a conoscenza ed osservare le sottocitate norme:

- D. Lgs. n. 196/2003 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- "Netiquette guidelines", documento noto come "RFC 1855";
- Acceptable Use Policy dell'Istituto (Allegato A);
- D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- Legge 22 Aprile 1941 in materia di disposizioni sul diritto di autore, con l'aggiornamento del comma 1/b aggiunto dall'Art. 1 D.Lgs. 29/12/1992, n. 518 (Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore);
- Decreto Legge n. 518 del 29/12/1992: Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
- Legge n. 547 del 23/12/1993: Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica;
- Legge n. 675 del 31/12/1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (testo coordinato con le modifiche introdotte dai D.L. 9/5/1997 n.123, 28/7/1997 n.255, 8/5/1998 n.135, 13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51, 11/5/1999 n.135, 30/7/1999 n.281 e 30/7/1999 n.282);
- D.P.R. n. 318 del 28/7/1999: Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- Decreto del Ministro dell'Interno del 16/8/2005: Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

Articolo 5

Nodi di rete e identificazione degli utenti

I nodi di rete vengono classificati come segue:

- a. nodo ad utilizzo individuale: apparecchiatura collegata alla rete di Istituto di norma utilizzata da una sola persona appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 3 punti a, b, c, d, e, f, g; ad esempio PC, notebook, telefono (VoIP o tradizionale), stampante di rete ad uso singolo, e via dicendo;
- b. nodo ad utilizzo collettivo: apparecchiatura collegata alla rete di Istituto di norma utilizzata da più persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 punti a, b, c, d, e, f, g; ad esempio stampanti di rete e altre apparecchiature condivise, PC condivisi, e via dicendo;
- c. switch, hub, router, access-point, bridge wireless o altro apparato attivo per la distribuzione di rete di gestione diretta ASII;
- d. switch, hub, router, access-point, bridge wireless o altro apparato attivo per la distribuzione di rete installato e gestito da una particolare struttura dell'Istituto non direttamente riferibile all' ASII;
- e. elaboratore server o altra attrezzatura di servizio di diretta gestione ASII;
- f. elaboratore server o altra attrezzatura di servizio installato e gestito da una particolare struttura dell'Istituto non direttamente riferibile all'ASII;
- g. nodo ad utilizzo individuale o collettivo non controllato: apparecchiatura collegata alla rete di Istituto di norma utilizzata da più persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 punti d, e, f, g ,h ; ad esempio, PC/chioschi, notebook di proprietà degli studenti o dei partecipanti ad un convegno, e via dicendo.

Al fine di ottemperare alle normative di cui all'art. 4, tutti gli utilizzatori di apparecchiature in grado di connettersi alla rete Internet sono tenuti ad identificarsi presso l'ASII secondo le modalità operative stabilite sul sito <http://www.blaisepascal.it> . Gli utenti che invece accedono soltanto ai servizi della rete interna di Istituto (come, ad esempio, gli utilizzatori dei chioschi, di totem o sportelli informativi) non incorrono in tali obblighi.

Articolo 6

Modalità di interconnessione dei nodi di rete

In generale i nodi di rete vengono collegati alla Rete di Istituto attraverso l'utilizzo delle prese utente o mediante collegamenti wireless. Nel primo caso dovrà essere posta ogni attenzione affinché i collegamenti avvengano senza comportare danni alla infrastruttura di rete ed alla presa utente ponendo particolare attenzione ad utilizzare materiali e procedure adeguati. Il collegamento di apparecchiature alla rete di Istituto, con riferimento alla classificazione riportata all'art. 5, è subordinato al rispetto delle seguenti norme:

- a. i nodi ad utilizzo individuale potranno essere collegati alle prese utente solo dopo che l'utilizzatore si è identificato ed ha comunicato all'ASII la locazione e la numerazione della presa utente, ottenendone la necessaria autorizzazione con accredito a livello di Sottorete di Istituto (effettuata autonomamente dall'ASII per i laboratori di Istituto e le sottoreti funzionali dell'Istituto);
- b. i nodi ad utilizzo collettivo potranno essere collegati alle prese utente solo dopo che il referente informatico della struttura interessata ha comunicato all'ASII la locazione e la numerazione della presa utente, ottenendone la necessaria autorizzazione, nonché si è assunto la responsabilità di identificare gli utilizzatori ed i relativi periodi di utilizzo dell'apparecchiatura;
- c. gli apparati attivi di diretta gestione ASII vengono identificati e registrati a cura dell'ASII;
- d. gli apparati attivi acquisiti ed installati da strutture diverse dall'ASII potranno essere collegati alla rete di Istituto solo previa autorizzazione dell'ASII; la configurazione di tali apparati dovrà essere eseguita da personale qualificato concordemente alle indicazioni fornite dall'ASII; se tali apparati consentono la gestione (remota e/o locale), la struttura interessata dovrà comunicare all' ASII le credenziali per l'accesso agli apparati in modalità "amministratore"; tali apparati potranno essere utilizzati unicamente per distribuire connettività ad utilizzatori che rientrino esclusivamente nelle categorie a,b,c,d,f,g di cui all'art. 3 e l'identità di tali utilizzatori dovrà essere comunicata all'ASII a cura della struttura interessata;
- e. gli elaboratori server di diretta gestione ASII vengono identificati e registrati a cura dell'ASII;

- f. gli elaboratori server acquisiti e gestiti da strutture diverse dall'ASII potranno essere collegati alla rete di Istituto solo previa autorizzazione dell'ASII che potrà essere rilasciata soltanto dopo che la struttura interessata ha comunicato all'ASII:
1. gli estremi identificativi dell'hardware e del software da installare;
 2. il numero ed il tipo (indirizzo di tipo pubblico o privato) dei collegamenti di rete necessari;
 3. le procedure che verranno adottate per mantenere in sicurezza l'elaboratore, con particolare riferimento alla protezione dagli attacchi informatici e all'aggiornamento del sistema operativo e delle applicazioni installate;
 4. la natura dei servizi erogati e dei possibili utilizzatori;
 5. la banda richiesta su ogni interfaccia di rete;

I nodi ad utilizzo individuale o collettivo non controllato vengono di norma installati e gestiti dall'ASII; eventuali richieste di acquisizione ed installazione di tali tipologie di nodi a cura di altre strutture dovranno venir esaminate ed autorizzate singolarmente dall'ASII.

Articolo 7

Responsabilità

La responsabilità della efficienza e della funzionalità della rete è coordinata e condivisa dall'ASII e dalle singole strutture o dai singoli utilizzatori in quanto fruitori della rete medesima. In particolare, la responsabilità dei dati presenti sugli elaboratori e trasmessi sulla rete interna e sulla rete Internet sono da attribuirsi, con riferimento alle lettere della classificazione operata all'art. 5:

- a. all'Utilizzatore del Nodo;
- b. al Referente Informatico della struttura ovvero ai Direttori di Laboratorio;
- c. all'ASII;
- d. al referente informatico della struttura e ai gestori dell'elaboratore se appositamente designati ed esplicitamente consenzienti;
- e. alla struttura che provvede alla gestione del nodo.

Al fine di ottenere l'autorizzazione all'uso delle risorse di Rete d'Istituto, l'utente dovrà esplicitamente dichiarare, nella richiesta di accesso:

- di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Istituto in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;
- di impegnarsi ad osservare il presente Regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono per il tramite della Rete di Istituto.

Gli utilizzatori ed i gestori delle apparecchiature collegate in rete sono, all'atto stesso di utilizzare una risorsa o gestire i servizi erogati da elaboratori server, consapevoli che l'utilizzo improprio o per scopi diversi da quelli istituzionali delle apparecchiature informatiche può comportare conseguenze sia sul piano della mera funzionalità della rete di Istituto e delle altre apparecchiature ad essa collegate, sia sul piano penale ed amministrativo.

In particolare, gli utenti della rete di Istituto sono soggetti a tutte le responsabilità dettate dalla normativa vigente ed applicabile con specifico ma non esclusivo riferimento a quanto segue:

- a. l'accesso alle risorse di elaborazione ad uso individuale (punto **a** dell'art. 6) è personale e non può essere condiviso o ceduto;
- b. la responsabilità del contenuto dei materiali conservati nella memoria degli elaboratori e diffusi attraverso la rete è degli utenti che li producono e diffondono;
- c. gli utenti sono responsabili per la protezione dei dati utilizzati e/o memorizzati nei sistemi a cui hanno accesso;
- d. le credenziali (nome utente, password, smartcard o quanto si renderà necessario) per l'accesso ai sistemi ed alle risorse della Rete di Istituto devono essere conservati con ogni cura onde evitare che terzi ne vengano in possesso e non devono essere comunicati ad alcuno; l'utente è consapevole che le responsabilità derivanti dall'abuso di credenziali altrui vengono condivise con il legittimo proprietario nel caso quest'ultimo avesse ommesso una pronta segnalazione secondo le modalità definite all'art. 10;
- e. gli utenti sono obbligati a segnalare immediatamente, secondo le modalità di cui all'art. 9, ogni sospetto di effrazione, incidente, abuso o violazione della sicurezza informatica relativa a dati/procedure di propria pertinenza ma anche di dati/procedure non di propria pertinenza nel momento in cui se ne viene a conoscenza;
- f. gli utenti sono tenuti a mantenersi costantemente informati ed aggiornati sulle procedure e sulle modalità di utilizzo della rete di Istituto, consultando periodicamente le pertinenti informazioni pubblicate sul sito <http://www.blaisepascal.it> .

Articolo 8

Amministratore dei Servizi Informatici di Istituto (ASII)

L'Istituto Tecnico Commerciale Blaise Pascal di Foggia, al fine di rendere disponibili le risorse tecnologiche necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali relative alla ricerca, alla didattica ed alla amministrazione, affida all' Amministratore dei Servizi Informatici di Istituto (ASII) la gestione e manutenzione (operativa ed evolutiva) della infrastruttura di rete fonia/dati (cablata e wireless) nonché dei servizi e delle applicazioni ad essa connesse.

Pertanto, l'ASII assicura in modo esclusivo la gestione, il monitoraggio, l'aggiornamento e l'ampliamento della Rete d'Istituto (cablaggio e parte attiva) sia sotto l'aspetto fisico che logico, curandone i relativi progetti, fino alla presa utente compresa.

L'ASII, nell'espletamento delle proprie attività di gestione e monitoraggio della rete di Istituto, potrà raccogliere dati relativi alle attività di rete dei singoli nodi; tali dati, soggetti al trattamento in conformità alla vigente normativa applicabile, verranno utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali dell' ASII e potranno essere comunicate alle autorità giudiziarie a fronte di formale richiesta.

La raccolta di tali dati, effettuata esclusivamente per gli scopi di cui al punto precedente, avverrà comunque per il periodo di tempo strettamente necessario e non su base continuativa se non in forma aggregata e quindi non riconducibile al singolo nodo.

L'ASII ha la facoltà di revocare temporaneamente l'autorizzazione di accesso alla rete di Istituto o limitare la fruizione di servizi ad uno o più nodi, a seguito di:

- a. violazioni del presente Regolamento o della normativa vigente applicabile;
- b. generazione di traffico e servizi dannosi o potenzialmente dannosi per il regolare funzionamento della rete di Istituto nel suo complesso;
- c. esigenze di manutenzione ordinaria o straordinaria della rete di Istituto.

Nel caso **a** l'interdizione dovrà essere documentata e l'ASII ha facoltà di trasmettere tale documentazione agli organi competenti dell'Istituto.

Nel caso **b** e se l'evento assume carattere di continuità, l'ASII provvede a documentare il provvedimento e trasmetterlo al responsabile del nodo.

Nel caso **c** l'ASII provvede a comunicare, ove possibile, con congruo anticipo mediante avviso sul sito web <http://www.blaisepascal.it> o per comunicazione diretta, il periodo di interruzione ed i nodi interessati dalla manutenzione.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “ Blaise Pascal “ di Foggia

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA D'ISTITUTO

Acceptable User Policy

L'ASII è individuato dal Dirigente Scolastico con nomina temporale.

L'ASII dovrà possedere esperienza, capacità ed affidabilità in modo tale che egli sia in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto del presente regolamento e disposizioni normative relative alla Rete di Istituto.

Dovrà inoltre possedere un curriculum professionale congruo in rapporto, evidentemente, alla complessità del sistema informativo e, *in primis*, alla natura e importanza, dal punto di vista dei dati trattati, così come possedere capacità adeguate e rapportate al previsto ambito di svolgimento delle sue attività.

Così come la documentazione consegnata all'ASII da parte dell'Istituto, quella prodotta a fini logistici, di consultazione o di utilizzo funzionale della Rete di Istituto, nonché dei servizi ad essa afferenti rimane di proprietà dell'Istituto.

Qualora la documentazione in dotazione o prodotta dall'ASII fosse significativa per il rispetto del presente Regolamento e/o per il miglior utilizzo della Rete di Istituto, l'ASII è autorizzato dall'Istituto alla pubblicazione di quanto necessario.

Articolo 9

Referenti Informatici di Struttura

I Referenti Informatici di Struttura rappresentano l'interfaccia amministrativa e tecnica dell'utenza rispettivamente verso il Dirigente Scolastico e l'ASII. Il Referente informatico viene nominato dal Dirigente Scolastico con durata annuale e per l'intero anno scolastico in qualità di *Direttore di Laboratorio* per i laboratori di istituto o di *Referente Informatico* se riferito a specifiche sottoreti di Istituto. Gli incarichi sono cumulabili e integrabili tra loro per specifiche necessità logistiche e funzionali.

E' opportuno che ogni struttura d'Istituto che abbia la responsabilità amministrativa di uno o più nodi di cui all'art. 5 individui, oltre al Referente informatico di cui sopra, anche un sostituto. Un Referente informatico di Struttura e/o il suo sostituto può essere condiviso fra più strutture, tenendo conto della disposizione logistica dei mezzi tecnologici ed informatici e della opportunità di tale scelta.

I Referenti Informatici di Struttura sono responsabili dal punto di vista tecnico, all'interno delle singole strutture dell'Istituto, dei nodi secondo le competenze stabilite all'art. 7. con obbligo di riferirsi all'ASII, con le modalità di cui all'art. 10, per ogni violazione o sospetto di violazione di sicurezza informatica e/o del presente Regolamento. Si sottolinea, inoltre, che dovranno assicurare ed avocare a se, o loro delegati, con comunicazione scritta all'ASII, l'amministrazione dei sistemi di elaborazione loro affidati. La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'immediata cessazione dell'incarico, e nella comunicazione di incarico sarà fatta esplicita menzione ad essa.

I Referenti Informatici di Struttura debbono operare secondo le direttive e le procedure stabilite dall'ASII con apposite linee guida pubblicate sul sito <http://www.blaisepascal.it> .

Articolo 10

Accesso ai servizi online di segnalazione guasti, anomalie, smarrimento o sottrazione di credenziali

Al fine di armonizzare e strutturare la gestione dei guasti di infrastrutture di rete attive e passive, nonché di nodi di rete di propria competenza, l'ASII predispone gli opportuni canali di comunicazione per la richiesta di interventi nonché la segnalazione di guasti o anomalie.

Per le segnalazioni relative alla perdita o sottrazione (anche presunta) della proprie credenziali per l'accesso ai servizi online, l'ASII dovrà assicurare un sistema che, in mancanza di un operatore, possa adempiere alla segnalazione dell'utente.

Articolo 11

Tutela della riservatezza e controllo delle attività presenti nella rete di Istituto

L'Istituto tutela il diritto alla riservatezza relativo alle comunicazioni supportate dalla Rete di Istituto e ai dati personali presenti nella rete stessa, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

Gli organi competenti dell'Istituto possono accedere ai dati personali presenti nella rete di Istituto, nelle circostanze previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

L'ASII mantiene, per i principali flussi di dati, un registro dei collegamenti e delle attività (log) che verrà custodito con ogni cura e riservatezza per gli usi e gli scopi consentiti dalla legge e dai regolamenti dell'Istituto; tali registri verranno mantenuti almeno per il periodo minimo indicato dalle norme applicabili e, in particolare, quello indicato dal D.Lgs. n. 196/2003 del 30 giugno 2003.

Con la promulgazione del presente Regolamento, l'ASII è autorizzato ad utilizzare sistemi di monitoraggio della rete in grado di verificarne la rispondenza a quanto previsto dal presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 12

Modalità di utilizzazione della Rete di Istituto

La rete di Istituto può essere utilizzata esclusivamente per gli scopi autorizzati dal presente Regolamento, ossia come supporto alla ricerca, alla didattica, all'amministrazione, e alle altre attività istituzionali dell'Istituto, nonché come strumento utile alla comunità dell'Istituto.

E' vietato utilizzare la rete di Istituto per scopi incompatibili con quelli stabiliti nel presente Regolamento e in violazione della vigente normativa.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato:

1. accedere alla Rete di Istituto per conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne all'Istituto; fornire il servizio di connettività di rete a soggetti non autorizzati all'accesso alla Rete di Istituto;
2. usare false identità, l'anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi; l'ASII ed il Referente informatico si riservano la facoltà di impedire in qualsiasi momento l'accesso alla Rete di Istituto da parte di utenti anonimi o non sufficientemente identificati o identificabili;
3. violare gli obblighi in materia di copyright, licenze d'uso di software;
4. svolgere attività che causino malfunzionamento, diminuiscano la regolare operatività, distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori), danneggino o restringano l'utilizzabilità o le prestazioni della Rete di Istituto; è altresì vietato impedire, tentare di impedire o interferire in qualsiasi forma con la fruizione dei servizi offerti tramite la Rete di Istituto agli altri utenti e manomettere in qualsiasi modo le apparecchiature e le strutture informatiche ed elettroniche;
5. violare la sicurezza di archivi e banche dati, compiere trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati e via dicendo), intercettare, tentare d'intercettare o accedere a dati in transito sulla Rete d'Istituto e dei quali non si è destinatari specifici;
6. compiere azioni in violazione delle norme a tutela delle opere dell'ingegno, del diritto d'autore e del software;

7. distruggere o tentare di distruggere, danneggiare o tentare di danneggiare, intercettare o tentare di intercettare, accedere o tentare di accedere senza autorizzazione alla posta elettronica o ai dati di altri Utenti o di terzi; usare, intercettare o tentare di intercettare, diffondere password o codici d'accesso o chiavi crittografiche di altri Utenti o di terzi, e in generale commettere o tentare di commettere attività che violino la riservatezza di altri Utenti o di terzi, così come tutelata dalle norme civili, penali e amministrative applicabili;
8. creare o diffondere immagini, dati o altro materiale potenzialmente offensivo, diffamatorio, o dal contenuto osceno; in particolare, è vietato la ricezione, la trasmissione o il possesso d'immagini pornografiche e pedo-pornografiche;
9. utilizzare la Rete Dati di Istituto e i servizi da essa offerti a scopi commerciali e per propaganda politica o elettorale, tranne nei casi specificatamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o quando necessario dal Consiglio di Istituto;
10. trasferire materiale in violazione delle norme sulla proprietà intellettuale, mediante programmi di tipo "peer to peer" o con altri strumenti;
11. installare modem configurati in call-back;
12. accedere ai locali e ai box riservati alle apparecchiature di rete, o apportare qualsiasi modifica agli stessi senza l'autorizzazione dell'ASII;
13. cablare o collegare apparecchiature alle prese di rete senza l'autorizzazione dell'ASII; tale autorizzazione va richiesta tramite comunicazione scritta all'ASII.

Articolo 13

Ulteriori disposizioni

Le soluzioni informatiche relative a:

- erogazione di servizi su elaboratori server non direttamente gestiti dall'ASII;
- utilizzo dei nomi a dominio;
- connessione alla rete di Istituto di elaboratori con indirizzo IP pubblico;

sono soggette ad esplicita autorizzazione dell'ASII, da richiedere tramite comunicazione scritta.

Articolo 14

Variazione del Regolamento della Rete di Istituto

Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche e/o integrazioni. Tali modifiche e/o integrazioni proposte dall'ASII, dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto. Tutti gli utenti interni dell'Istituto vengono informati tramite pubblicazione sul sito dell'Istituto, comunicazioni dirette e/o attraverso email. Il nuovo regolamento entra in vigore senza che vi sia l'obbligo di richiedere nuovamente l'accettazione da parte dell'utente.

Articolo 15

Violazioni

L'Istituto adotta ogni misura necessaria per prevenire, reprimere e sanzionare le violazioni al presente Regolamento allo scopo di mantenere in efficienza la Rete di Istituto ed impedire infrazioni alle norme ed alle leggi applicabili che regolano la materia. Ricorrendo le condizioni ed al fine di ripristinare la funzionalità della rete, le condizioni di sicurezza dei dati, il rispetto delle norme previste nel presente Regolamento, l'ASII può, senza bisogno di preavviso:

- disattivare le credenziali di accesso ai servizi;
- disconnettere un nodo di rete;
- inibire la funzionalità di un nodo di rete, totalmente o parzialmente.

Fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile, amministrativa e disciplinare della violazione compiuta, l'ASII ha facoltà di informare gli organi competenti dell'Istituto a fronte di comportamenti in violazione del presente Regolamento o qualora vi sia il fondato sospetto che ciò sia avvenuto.

Il ripristino dei nodi disattivati, delle funzionalità e delle credenziali utente potrà avvenire soltanto quando l'ASII ha verificato la rimozione delle cause della violazione e, se quest'ultima ha avuto carattere di gravità dal punto di vista penale, amministrativo, disciplinare, della sicurezza dei dati e della funzionalità di rete, il ripristino potrà avvenire solo a seguito di esplicito e formale assenso della Direzione Amministrativa o degli organi di governo competenti.

ALLEGATO A

Acceptable Use Policy della Rete di Istituto (*Versione del 21.06.2011*)

Sulla Rete di Istituto non sono ammesse le seguenti attività:

- utilizzare servizi o risorse di Rete, collegare apparecchiature o servizi o software alla Rete, diffondere virus, hoaxes o altri programmi in un modo che danneggi, molesti o perturbi le attività di altre persone, utenti o i servizi disponibili sulla Rete di Istituto e su quelle ad essa collegate;
- creare o trasmettere (se non per scopi di ricerca o comunque propriamente in modo controllato e legale) qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno, indecente, o che attenti alla dignità umana, specialmente se riguardante il sesso, la razza o il credo;
- trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto ("spamming"), nonché permettere che le proprie risorse siano utilizzate da terzi per questa attività;
- danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di parole di accesso (password), chiavi crittografiche riservate e ogni altro "dato personale" come definito dalle leggi sulla protezione della privacy;
- svolgere sulla Rete di Istituto ogni altra attività vietata dalla Legge dello Stato, dalla normativa Internazionale, nonché dai regolamenti e dalle consuetudini ("Netiquette") di utilizzo delle reti e dei servizi di Rete acceduti.

La responsabilità del contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la Rete è delle persone che li producono e diffondono. Nel caso di persone che non hanno raggiunto la maggiore età, la responsabilità può coinvolgere anche le persone che la legge indica come tutori dell'attività dei minori.

(segue Allegato A)

I soggetti autorizzati all'accesso della Rete di Istituto, possono utilizzare la Rete per tutte le proprie attività istituzionali o autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Istituto, se necessario. Si intendono come attività istituzionali tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dallo statuto di un soggetto autorizzato, comprese le attività all'interno di convenzioni o accordi approvati dai rispettivi organi competenti, purchè l'utilizzo sia a fini istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività istituzionali, le attività di ricerca, la didattica, le funzioni amministrative dei soggetti e tra i soggetti autorizzati all'accesso e le attività di ricerca per conto terzi, con esclusione di tutti i casi esplicitamente non ammessi dal presente documento. Altri soggetti, autorizzati ad un accesso temporaneo alla Rete potranno svolgere solo l'insieme delle attività indicate nell'autorizzazione.

Tutti gli utenti a cui vengono forniti accessi alla Rete di Istituto devono essere riconosciuti ed identificabili. Devono perciò essere attuate tutte le misure che impediscano l'accesso a utenti non identificati.

Per quanto riguarda i soggetti autorizzati all'accesso della Rete d'Istituto, gli utenti possono essere anche persone temporaneamente autorizzate in virtù di un rapporto di lavoro a fini istituzionali.